

**STATUTO
della associazione**

"IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – Ente del Terzo Settore"

Costituzione - Denominazione - Sede



Art.1. E' costituita con sede in Milano, l'Associazione denominata:

"IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – Ente del Terzo Settore"

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. Il trasferimento della sede legale dell'associazione non comporta la modifica statutaria, solo nel caso in cui il trasferimento avviene nello stesso comune. La dizione Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

Durata

Art.2. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art.3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art.4. L'associazione "IL NODO" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.5. Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- a) contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche di famiglie e individui indigenti residenti nei Paesi in via di sviluppo, in particolare di donne e minori, attraverso la promozione di programmi sociali e progetti di formazione;
- b) promuovere la piena partecipazione di donne e minori alla vita sociale, culturale, politica ed economica delle comunità di appartenenza;
- c) combattere ogni forma di abuso, violenza, sfruttamento, discriminazione nei confronti di donne e minori offrendo attività di prevenzione, sostegno, assistenza, recupero e reintegrazione dei soggetti vittima di abusi nelle comunità di origine al fine promuovere una società positiva che garantisca una piena tutela dei diritti umani;
- d) attuare forme concrete di aiuto per stimolare un più armonioso sviluppo dei bambini in difficoltà, sia in istituto che in situazioni familiari a rischio, con attività di gioco guidato e gioco e sport di squadra.

Per attuare concretamente i propri scopi l'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, l'associazione si propone di:

- fornire attività di formazione professionale volte ad avviare donne e minori in stato di difficoltà, previa una scolarizzazione di base, verso attività lavorative sicure ed in grado di garantire un reddito dignitoso per sé e la propria famiglia;
- garantire un ambiente sicuro, cure mediche, supporto psicologico, azioni di sostegno scolastico ed assistenza a donne e bambini svantaggiati e/o vittime di violenze, sfruttamento e abusi (fisici, psicologici e sessuali);
- stimolare il tessuto socio-economico delle comunità attraverso la realizzazione di corsi di formazione scolastica e assistenza allo sviluppo e alla gestione di piccole attività imprenditoriali per donne e minori in stato di difficoltà;
- facilitare l'accesso all'educazione scolastica e diminuire il divario di genere;
- promuovere collaborazioni con Enti e Associazioni locali ed internazionali che condividano gli obiettivi dell'Associazione, al fine di rinforzare l'azione svolta;
- formazione di assistenti all'infanzia e volontari per attività di gioco stimolanti con i più piccoli e sport di squadra con i più grandi;
- promuovere, organizzare e gestire eventi per la raccolta dei fondi necessari al finanziamento e alla realizzazione di specifiche iniziative e progetti umanitari in Cambogia,
- promuovere studi e ricerche atti ad individuare strategie operative che permettano una migliore attuazione degli obiettivi dell'Associazione;
- promuovere, organizzare e realizzare altre attività attinenti allo scopo associativo e alle attività di



interesse generale.

Art.5.1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate nel presente articolo purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art 6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art.5.2. L'associazione può, altresì, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art.6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione. L'ammissione alla associazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato che, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) onorari.



Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri degli aderenti

Art.8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche

sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art.9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni deliberate dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di socio

Art.10. La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota associativa e trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.

I provvedimenti concernenti la perdita della qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.11. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, in caso di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Quota associativa

Art.12. L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. È facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art.13. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice-Presidente;
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art.14. Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e relative modificazioni.



Art.15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione elettronica a tutti i soci, almeno otto giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata dai soci su richiesta di almeno un terzo degli stessi.

Le assemblee si terranno presso la sede sociale o sul territorio nazionale.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo con la relazione di missione;
- definire il programma generale annuale di attività;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri dell'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- approvare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.17. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto



favorevole della maggioranza dei presenti;

- scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art.18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione attraverso strumenti di posta elettronica. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Art.19. Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- revoca, per fondati motivi la carica di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario;



- predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso,
- redige la relazione di missione che deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art.10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art.11, da sottoporre a ratifica assembleare.

Il Presidente

Art.20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Esercizio sociale - Bilancio

Art.21. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entrate e Patrimonio sociale

Art.22. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;



- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- g) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art.23. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Organo di controllo

Art.24. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Attività di volontariato e assicurazione

Art.25. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Scioglimento dell'Associazione

Art.26. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Controversie

Art.27. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Norma finale

Art.28. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice del Terzo Settore.

